CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
VIA VIVAIO,1 - 20122 Milano
P.IVA 08911820960
Fascicolo 13.4\2025\3

Capitolato speciale d'appalto

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica finalizzata alla programmazione, gestione e al controllo delle attività finanziate da Regione Lombardia relative all'offerta formativa dell'apprendistato professionalizzante ed ai controlli amministrativi on desk ed in loco relativi alle attività realizzate con le misure previste nel Piano disabili e nel Piano apprendistato

Responsabile Unico del Progetto (RUP):
Dott. Federico Ottolenghi – Direttore del Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità

Direttrice dell'Esecuzione (DEC):
Dott.ssa Valentina Claut – Responsabile del Servizio Gestione, monitoraggio e controllo delle attività

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO ... 3
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO ... 3
Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO ... 3
Art. 4 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE ... 4
Art. 5 - GRUPPO DI LAVORO ... 8
ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO ... 9
ART. 7 - MODALITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ... 9
Art. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO ... 10
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI ... 10
Art. 10 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA ... 10
Art. 11 – PAGAMENTI E REVISIONE DEI PREZZI ... 11
11.1 CODICE RIFERIMENTO FATTURA ... 12
11.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO ... 12
11.3 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ... 13
Art. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO ... 13
Art. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO ... 15
Art. 14 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE CONTRATTO ... 16
Art. 15 – VARIAZIONI, SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ... 16
15.1 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ... 16
15.2 SOSPENSIONI DELLE PRESTAZIONI ... 17
Art. 16 – VERIFICHE, CONTROLLI ... 18
Art. 17 – PROPRIETÀ ... 19
Art. 18 - PENALITÀ ... 19
Art. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA ... 19
Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 20
Art. 21 – RECESSO DAL CONTRATTO – RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE ... 21
Art. 22 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA ... 21
Art. 23 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI ... 21
Art. 24 – CONTROVERSIE ... 22
Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 22
Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI ... 22

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Città Metropolitana di Milano, ai sensi della normativa nazionale e regionale di Regione Lombardia in materia di formazione e di mercato del lavoro, si occupa da un lato dell'offerta formativa nell'ambito dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere" e dall'altro del Programma per l'Occupazione dei disabili che realizza azioni e interventi per favorire l'inserimento e il mantenimento al lavoro delle persone con disabilità.

Costituisce oggetto del presente appalto l'acquisto di un servizio finalizzato a supportare la funzione di programmazione, gestione, controllo in materia di Apprendistato professionalizzante e di controllo, vigilanza sulle attività e servizi nell'ambito del Sistema Dotale e sugli interventi finanziati nel Piano disabili.

Con il presente appalto si intende pertanto affidare il servizio in oggetto necessario per la realizzazione delle suddette attività complesse.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di dare luogo all'esecuzione in via anticipata del contratto ai sensi dell'art 17, comma 8 d.lgs. 36/2023, nelle more della stipulazione del contratto stesso, previa adeguata motivazione.

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

Tabella 1.

n.	Descrizione servizio	CPV		P (principale) S (secondaria)	Importo
1	**Servizio di assistenza tecnica**	**79411000-8** "Servizi generali di consulenza gestionale"		P	**€ 309.750,00**
(Di cui costi per la manodopera 0,00€)					*€ 0,00*
A) Valore dell'appalto posto a base di gara soggetto a ribasso					**€ 309.750,00**
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					€ 0,00
C) Opzione di proroga per ulteriori 36 mesi					**€ 309.750,00**
D) Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto					**€ 61.950,00**

Valore complessivo dell'appalto A) + B) + C) + D) entro il quale può essere affidato il servizio	**€ 681.450,00**

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad **€ 309.750,0** al netto di Iva.
I valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 681.450,00** al netto di Iva.
Il CPV del servizio è: **79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale".**

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non vengono quantificati i costi della manodopera e non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

A tal fine non ricorrono i presupposti per l'applicazione del comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023 e dell'allegato I.01 relativo all'individuazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività principale.
L'importo complessivo è da intendersi al netto di Iva.
L'appalto è finanziato con fondi vincolati per legge (Regione Lombardia).

La Stazione Appaltante, **ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d.lgs. 36/2023**, si riserva la facoltà di prorogare il presente appalto per ulteriori 36 mesi per l'importo complessivo pari a **€ 309.750,00**, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto ed alle medesime condizioni tecnico – economiche stabilite nei documenti di gara.
La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore, **ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023**, l'esecuzione della prestazione alle condizioni originariamente previste nei documenti di gara.

Art. 4 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Premessa

Regione Lombardia a partire dalle *Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2023. N. 13*, approvate con DGR n. 1334 del 13/11/2023 *per l'annualità 2023*, e successivamente per il Fondo regionale disabili 2024 e 2025, ha introdotto significative innovazioni volte a uniformare e rafforzare l'efficacia degli interventi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel territorio lombardo.
Ad oggi, la struttura regionale competente ha pubblicato gli schemi di avviso relativi all'azione *Dote Lavoro – Persone con Disabilità*, all'azione *Servizi integrativi* e all'azione *Dote impresa* che costituiscono riferimento vincolante per l'attuazione delle misure da parte delle Province lombarde e della Città metropolitana di Milano, che sono gestite attraverso la piattaforma regionale BES - Bandi E Servizi (il portale digitale unico attraverso il quale i cittadini, imprese ed enti possono consultare, accedere e gestire bandi, finanziamenti e servizi regionali) e le altre piattaforme regionali ad essa collegate.

Negli anni a venire Regione Lombardia procederà al trasferimento graduale di tutti gli interventi sulle piattaforme regionali.

Regione ha, altresì avviato, tavoli tecnici finalizzati a uniformare anche l'offerta formativa dell'Apprendistato professionalizzante al fine di predisporre un avviso unico regionale e di prevedere l'utilizzo dei portali digitali regionali a decorrere presumibilmente, dall'anno formativo 2027/2028.

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di supporto e di assistenza tecnica per la programmazione, gestione e il controllo delle attività finanziate/delegate da Regione Lombardia relative all'offerta formativa dell'Apprendistato professionalizzante nonché per lo svolgimento dei controlli amministrativi on desk e in loco finalizzati alla verifica del regolare svolgimento delle attività realizzate nell'ambito delle misure previste nel Piano Disabili finanziate da Regione Lombardia.
Il servizio dovrà tenere conto:

- dell'aggiornamento delle misure del Fondo Disabili e del Fondo Apprendistato;
- dell'introduzione dell'utilizzo di piattaforme digitali regionali e
- della contestuale gestione e conclusione delle attività in essere tramite il sistema informativo SINTESI della Città metropolitana di Milano in corso di dismissione graduale.

In particolare, la proposta progettuale dovrà perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- Supportare gli uffici di Città metropolitana di Milano nella programmazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio, controllo delle attività formative nell'ambito dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere"
- Supportare gli uffici di Città metropolitana di Milano nella realizzazione delle attività di verifica amministrativa e contabile delle attività realizzate con tutte le misure previste nel Piano Disabili in corso di attivazione, realizzazione, liquidazione e rendicontazione
- Supportare gli uffici di Città metropolitana di Milano nello svolgimento delle verifiche in loco e a distanza degli interventi finanziati da Regione con il Piano Disabili e, ove necessario relativi all'offerta formativa dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere".

IL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO CONSISTE DUNQUE NEL FORNIRE OBBLIGATORIAMENTE DIVERSE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI, ARTICOLATE NELLE LINEE DI ATTIVITÀ PREVISTE:

Linea 1: Programmazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio, controllo delle attività formative nell'ambito dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere";

Linea 2: Verifica amministrativa e contabile delle attività realizzate con tutte le misure previste nei Piani disabili in corso di attivazione, realizzazione, liquidazione e rendicontazione;

Linea 3: Verifiche in loco e a distanza delle attività realizzate con tutte le misure previste nei Piani disabili e, ove necessario, delle attività finanziate da Regione Lombardia relative all'offerta formativa dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere" in corso di realizzazione,

liquidazione e rendicontazione, con la rappresentazione e analisi di report sugli esiti delle verifiche e dei controlli.

Linea 4: Revisione e reingegnerizzazione dei processi relativi alle attività previste nelle linee 1, 2 e 3, finalizzate a razionalizzare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza dei risultati da raggiungere. Le attività comprendono la predisposizione di specifiche linee guida e ideazione/realizzazione di strumenti informatici dedicati, anche attraverso l'utilizzo e l'integrazione delle informazioni contenute nella piattaforma regionale BES o in sistemi analoghi.

Ai fini della quantificazione delle attività oggetto del presente Capitolato si precisa che Regione Lombardia ha destinato alla Città metropolitana di Milano risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi relativi all'Apprendistato professionalizzante – anno formativo 2025/2026 – e al Piano Emergo (Esperienza, Metodologia e Risorse Generano Opportunità) 2025, rispettivamente per un importo stimato pari a circa euro 700.000,00 ed euro 17.600.000,00.
La quantificazione delle attività sopra riportate può subire variazioni in ragione delle fasi di riprogrammazione delle risorse previste da Regione Lombardia. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi in ogni caso a garantire le attività di controllo per tutte i servizi come sopra specificati per tutta la durata dell'appalto.

In particolare, l'aggiudicatario dovrà garantire, per ciascuna linea in cui si articola il servizio, la realizzazione delle seguenti attività:

Linea di Attività 1 – Supporto alla programmazione, **gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo delle attività per la formazione degli apprendisti della Città metropolitana di Milano**

- Attività 1.1.: Supportare gli uffici nella programmazione dell'offerta formativa nell'ambito dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere" anche con elaborazione dei dati contenuti nel sistema informativo Sintesi e piattaforma digitale regionale BES o analoga;
- Attività 1.2: Supportare gli uffici nell'innovazione degli strumenti e delle procedure utilizzate da Città Metropolitana per la gestione delle Doti Apprendistato realizzate sia in presenza sia in modalità FAD/e-learning;
- Attività 1.3: Supportare gli uffici nella informazione agli apprendisti e agli Operatori del Catalogo e nella gestione delle FAQ;
- Attività 1.4: Supportare gli uffici nell'attività di monitoraggio quali/quantitativo e nella rendicontazione con predisposizione dei documenti di sintesi da presentare a Regione Lombardia;
- Attività 1.5: Supportare gli uffici nella promozione della misura alle Imprese
- Due giornate di formazione

Linea di attività 2 – Verifica amministrativa e contabile delle attività realizzate con tutte le misure previste nel Piano disabile

Con riferimento alle attività di controllo amministrativo e contabile, l'aggiudicatario dovrà provvedere, in collaborazione con gli uffici di Città metropolitana a:

- Attività 2.1: Supportare i controlli di ammissibilità previsti dai manuali regionali e di Città

metropolitana, anche attraverso la verifica della documentazione caricata sul sistema informativo Sintesi/piattaforma digitale regionale BES o analoga; in particolare:

- Attività 2.2: Istruire, gestire e verificare la regolarità delle richieste di contributi in regime di aiuti di stato "de minimis" per il rispetto delle soglie stabilite dalla vigente normativa e il relativo inserimento dati nel Registro Nazionale Aiuti;
- Attività 2.3: Supportare i controlli di progetti con rendicontazione a costi reali;
- Attività 2.4: Supportare gli uffici nella interpretazione e attuazione dei dispositivi regionali anche con gestione delle FAQ;
- Attività 2.5: Supportare gli uffici nella realizzazione dei controlli amministrativi on desk e in loco relativi a tutte gli interventi finanziati in fase di realizzazione e liquidazione;
- Due giornate di formazione.

Linea di Attività 3 - Verifiche in loco e a distanza delle attività realizzate con tutte le misure previste nel Piano disabili e, ove necessario, delle attività finanziate da Regione Lombardia relative all'offerta formativa dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere" con la realizzazione e analisi di report sugli esiti delle verifiche e dei controlli e della customer satisfaction per Dote Apprendistato

- Attività 3.1: Supportare gli uffici nella realizzazione di verifiche in loco e a distanza su un campione non inferiore al 5% delle attività finanziate mediante dote (previste nel Piano disabili e, ove necessario, nell'offerta formativa svolta sia in presenza sia in modalità FAD/E-learning) e sui rendiconti a costi reali relative alle azioni previste. Stesura dei verbali, rapporti finali delle verifiche di controllo e relativa sottoscrizione per conto dei competenti servizi della Città Metropolitana di Milano e dei report periodici sugli esiti dei controlli effettuati in loco e a distanza.
- Attività 3.2: Supportare gli uffici nella gestione dei contradditori con gli enti controllati;
- Attività 3.3: predisposizione di rapporti periodici sulle problematicità riscontrate, sulle tipologie di difformità frequenti con proposte di azioni migliorative da adottare; eventuale implementazione di azione di follow up rivolte agli enti accreditati.
- Attività 3.4: Aggiornamento del Documento "Procedimento per la liquidazione e controllo dei dispositivi finanziati con le risorse del Piano Emergo - Dote Impresa collocamento mirato e Dote Apprendistato" al fine della semplificazione dei processi e adeguamento rispetto all'utilizzo della piattaforma regionale BES o di altri sistemi informativi analoghi.

Linea di Attività 4 - Revisione e reingegnerizzazione dei processi relativi alle attività previste nelle linee 1, 2 e 3, anche alla luce dell'aggiornamento delle misure del Fondo Disabili e del Fondo Apprendistato e dell'introduzione dell'utilizzo di piattaforme digitali regionali

- Attività 4.1: Revisione, analisi e reingegnerizzazione complessiva dei processi connessi alle attività ricomprese nelle linee 1, 2 e 3, con l'obiettivo di razionalizzare e standardizzare i flussi di lavoro, ridurre le inefficienze operative e migliorare l'efficacia complessiva nel conseguimento dei risultati attesi;
- Attività 4.2: Definizione di modelli operativi ottimizzati; predisposizione di specifiche linee guida operative e procedurali, finalizzate a supportare l'attuazione uniforme delle attività tenendo conto dell'utilizzo delle nuove piattaforme digitali regionali o di altri sistemi informativi analoghi;
- Attività 4.3: Eventuale messa a disposizione di strumenti informatici dedicati che implementano a

fini gestionali e di rendicontazione l'utilizzo, l'integrazione e la valorizzazione delle informazioni disponibili all'interno della piattaforma regionale BES o di altri sistemi informativi analoghi.
- Due giornate di formazione

All'Impresa aggiudicatrice sarà richiesto di confrontarsi e coordinarsi anche con il Servizio progettazione e monitoraggio del programma Emergo e dei percorsi formativi che si occupa dell'attuazione di azioni e servizi a valere sul fondo regionale disabili al fine di condividere informazioni e conoscenze acquisite a seguito dello svolgimento delle diverse attività e per l'individuazione di procedure di raccordo e con il Servizio Sistemi Informativi per le Politiche del Lavoro per la collaborazione delle necessarie implementazioni informatiche.

Ciascun concorrente dovrà specificare in maniera dettagliata le modalità di erogazione del servizio che dovrà essere caratterizzato da una flessibilità organizzativa tale da rispondere in maniera adeguata alle esigenze che potrebbero manifestarsi nel corso della realizzazione del servizio.

Art. 5 - GRUPPO DI LAVORO

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 l'Aggiudicatario deve garantire l'impiego di un gruppo di lavoro costituito da un insieme di figure professionali, di cui facciano parte almeno:

N.	Tipologia	Competenze richieste
1	Esperto senior - project manager	Comprovata esperienza (di almeno 5 anni) in attività di assistenza tecnica e controlli nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro (con particolare riferimento alla formazione nell'ambito dell'Apprendistato "Professionalizzante e di mestiere" e agli interventi di politiche attive per le persone svantaggiate e/o disabili). Tale figura dovrà rivestire il ruolo di capo progetto ed assicurare la supervisione metodologica e il coordinamento delle attività. Sarà responsabile nei confronti del Committente dell'avanzamento del servizio e dei risultati
1	Esperto senior per attività di programmazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo in Apprendistato (Linea 1)	Esperto con esperienza lavorativa di almeno 5 anni in attività di assistenza tecnica e controlli nell'ambito della formazione in apprendistato professionalizzante
1	Esperto senior per coordinamento attività di controllo e verifica nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro (Linee 2 e 3)	Esperto con esperienza lavorativa di almeno 5 anni in attività di assistenza tecnica e controlli nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro
1	Esperto senior per attività di	Esperto con esperienza lavorativa di almeno 5 anni

	reingegnerizzazione dei processi nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro (Linea 4)	in attività di reingegnerizzazione dei processi nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro
3	Esperto junior controllo amministrativo/ contabile e verifiche in loco (Linee 2 e 3)	Esperto con esperienza lavorativa di almeno 3 anni in attività di assistenza tecnica e controlli nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro compreso negli aiuti di stato

ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO

L'Aggiudicatario potrà disporre di personale a tempo indeterminato, determinato ovvero somministrato, di collaboratori a progetto e/o con P. IVA, purché i nominativi siano indicati in sede di gara e siano presentati i relativi curricula vitae.

Al gruppo di lavoro potrà essere richiesto di svolgere saltuariamente parte delle attività oggetto dell'appalto presso le sedi della Città metropolitana di Milano, in particolare presso la sede di Via Soderini 24, Milano.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato senza il preventivo consenso del Responsabile unico del progetto/Direttore dell'esecuzione.

Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento dell'appalto, dovesse essere costretto, in seguito a fatti non prevedibili al momento dell'offerta ed indipendenti dalla sua volontà, a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta al Responsabile unico del progetto/Direttore dell'esecuzione indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. Al riguardo si precisa che il sostituto dovrà avere requisiti equivalenti a quelli del componente sostituito indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara.

La Stazione Appaltante non assume alcuna diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nell'appalto, ricadendo sull'appaltatore la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto, della sorveglianza della mano d'opera e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche relative alle attività da erogare e sulla tempistica delle stesse, sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle normative di riferimento.

Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto dell'appalto deve essere in grado di comprendere e parlare la lingua italiana in relazione ai compiti assegnati.

ART. 7 - MODALITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La natura del servizio da erogare implica che il soggetto affidatario debba operare in stretto raccordo con l'Amministrazione e con le strutture coinvolte dalle linee di servizio. A tal fine dovrà essere redatto dall'aggiudicatario – immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto - un Piano di Lavoro di dettaglio, soggetto ad approvazione da parte del Committente, in cui saranno definiti per ogni obiettivo da raggiungere, le modalità operative, le risorse da impiegare e la relativa

tempistica, per ciascuna linea di attività di cui al precedente art. 4.
Al fine di assicurare la completezza e la qualità del servizio, l'affidatario dovrà costantemente monitorare l'avanzamento del progetto ed il raggiungimento dei risultati attesi, ed assicurare tempestivamente l'adozione di opportuni interventi correttivi atti a garantire l'efficacia del servizio.
Le attività svolte dovranno essere quindi oggetto di relazione periodica, da presentare con cadenza quadrimestrale all'amministrazione, che dovrà consentire un agevole e puntuale raffronto fra l'andamento delle attività programmate e l'andamento concretamente rilevato delle medesime.
Nella stessa relazione dovrà essere evidenziato l'impiego di risorse professionali effettuato nel periodo di riferimento.

Art. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare completamente quanto indicato nel presente capitolato e quanto indicato nella proposta tecnica presentata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Stazione Appaltante.
Quadrimestralmente verrà effettuata mediante confronto tra la stazione appaltante e l'Aggiudicatario una puntuale verifica della qualità e quantità dei servizi erogati evidenziando eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati ed individuate adeguate azioni correttive necessarie.
A tal fine l'Aggiudicatario dovrà presentare dettagliata relazione quadrimestrale al RUP e al Direttore dell'esecuzione del contratto (vd. Punto 7).

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e dagli accordi integrativi territoriali in vigore. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori per le cooperative.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'IMPRESA

La Città metropolitana di Milano rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni e sinistri di qualunque natura e per qualunque motivo arrecati a terzi, animali e cose derivanti da fatti o eventi connessi al servizio svolto dall'appaltatore, responsabilità che in ogni caso ricadrà sullo stesso.
Inoltre, l'appaltatore avrà l'esclusiva responsabilità per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del proprio personale.
L'appaltatore è obbligato ad assicurarsi, a sue cure e spese prima dell'inizio del servizio, presso una o più compagnie di primaria importanza contro ogni possibile danno causato a persona o cose relativo all'oggetto del presente capitolato.
I massimali di polizza non devono essere inferiori a:
- RCO (Responsabilità civile verso operai prestatori di lavoro): Euro 500.000,00= per ciascun sinistro e per persona;
- RCT (Responsabilità civile verso terzi): Euro 500.000,00= per ciascun sinistro e per ciascun terzo; Euro 250.000,00= per ciascun danno causato a cose o animali.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore per eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra.
La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla Città metropolitana di Milano all'atto della stipula del contratto.
Qualora l'Aggiudicatario intenda affidare la gestione, l'istruzione, la definizione e la liquidazione dei sinistri nell'interesse dell'ente a una società terza dovrà, in sede di aggiudicazione, comunicare alla Stazione appaltante, il nominativo di tale società, qualora non coincida con il gestore del contratto.
Sarà onere dell'Aggiudicatario pertanto individuare, nell'interesse dell'ente, la società specializzata nell'erogazione del predetto servizio, e quindi idonea alla definizione, alla stima e alla liquidazione dei sinistri.
L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario la sostituzione della società designata, qualora non si ritenesse soddisfatto del suo operato.
La società così individuata dovrà essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 d.lgs 36/2023.
L'aggiudicatario, la società incaricata della gestione dei sinistri e la Città metropolitana di Milano dovranno definire congiuntamente le modalità operative relative alla gestione degli stessi, secondo un disciplinare tecnico sottoscritto da tutte le parti. Tale procedura potrà subire delle modifiche in relazione alle esigenze operative che emergeranno in corso d'opera. L'individuazione di tale società non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante delle prestazioni affidate ed unico responsabile dell'assunzione del rischio.

Art. 11 – PAGAMENTI E REVISIONE DEI PREZZI

Il servizio viene appaltato e contabilizzato a corpo; pertanto, l'importo contrattuale è costituito da un corrispettivo fisso e invariabile calcolato su base mensile e da fatturare con cadenza quadrimestrale.

L'importo posto a base di gara che corrisponde al prezzo per le varie prestazioni è stato stimato prendendo come riferimento i prezzi di contratti di analoghi servizi resi alla Città metropolitana di Milano.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (cosiddetto FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Si richiama al riguardo l'art. 60 del D.lgs. 36/23.

Alla liquidazione si farà luogo solo dopo la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
Prima dell'emissione della fattura l'appaltatore dovrà inviare al Responsabile Unico del Progetto/Direttore dell'esecuzione un report relativo alle prestazioni eseguite nel quadrimestre di riferimento, completo dell'indicazione delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento.
Le prestazioni potranno essere fatturate previa autorizzazione da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione, con riferimento al report inviato dall'appaltatore.

Sull'importo progressivo delle prestazioni deve essere operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11 comma 6 d.lgs. 36/2023.
La presentazione delle fatture deve avvenire in formato elettronico, con le modalità previste dal D.N. Economia e Finanze n. 55 del 03/04/2013, ai sensi dell'art. 25 della Legge 89/2014. Non saranno accettate né pagate fatture in formato cartaceo. Nelle fatture dovrà essere indicato il codice IPA, i dati della determinazione di aggiudicazione, il CIG e il periodo di riferimento relativo alle prestazioni fatturate.
Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate al codice IPA (indice della Pubbliche Amministrazioni) per il Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità 2YXEB7.
Si precisa, altresì, che il codice generale della Città metropolitana è legato al protocollo (UF6TN5).

L'accettazione della fattura elettronica mediante SDI, o, in mancanza, la notifica di decorrenza dei termini per l'accettazione non escludono la possibilità per la Stazione Appaltante di comunicare entro 20 giorni all'Appaltatore eventuali contestazioni in merito alla correttezza del documento e/o alla sussistenza del credito.
Il termine di pagamento è fissato in 30 giorni dalla ricezione sulla piattaforma SDI della fattura elettronica. È fatto salvo alle parti concordare per iscritto un termine superiore, fino ad un massimo di 60 giorni.
Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012.
Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario

11.1 CODICE RIFERIMENTO FATTURA

Ciascuna fattura dovrà contenere, il codice IPA, il codice di riferimento al contratto (CIG), i dati della determinazione di aggiudicazione e l'indicazione del quadrimestre di riferimento. Nella fattura dovrà essere operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11 comma 6 d.lgs. 36/2023.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte della Stazione appaltante, previo il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità.

11.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La Stazione appaltante provvederà al pagamento delle fatture a condizione che sussista in capo all'appaltatore la regolarità contributiva e previdenziale che l'Amministrazione verificherà d'ufficio attraverso l'acquisizione del DURC dagli enti preposti al rilascio.
Qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterrà dalla somma dovuta l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà effettuato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale dedicato all'appalto, l'Ente inviterà per iscritto la ditta inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante provvederà a pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento delle retribuzioni, la Stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste medesime e delle contestazioni all'Ispettorato del lavoro per i necessari accertamenti.
L'Amministrazione potrà altresì trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della Stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai servizi di competenza da ciascuna eseguiti; condotta confermata dal Principio di Diritto n. 17 del 17/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate.

11.3 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.
In particolare, egli è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni variazione relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i ovvero, nel caso di conto/i corrente/i già esistenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica riportando tutti gli elementi utili all'effettuazione delle transazioni finanziarie quali:
- riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell'impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
- dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale).

Art. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 d.lgs. 36/2023 cui espressamente si rinvia per le parti non contemplate nel presente articolo.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La Stazione appaltante potrà autorizzare il subappalto, per le prestazioni espressamente indicate negli atti di gara unicamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 d.lgs. 36/2023;
d) il subappaltatore sia in possesso delle autorizzazioni, certificazioni e del personale qualificato a termine di legge.
L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza.
In caso di subappalto l'appaltatore resta responsabile in via esclusiva, nei confronti dell'amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.
Il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed è responsabile, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il subappaltatore, per il tramite dell'Appaltatore, deve trasmettere all'amministrazione la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del proprio personale, prima dell'inizio delle prestazioni.
Il subappalto deve essere autorizzato dall'amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di carattere morale, tecnico ed economico indicati per l'appaltatore nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
c) che l'appaltatore, unitamente al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'amministrazione, trasmetta a quest'ultima la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti Pubblici e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al/ai subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 d.lgs. 36/2023;
d) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

Il subappaltatore dovrà espressamente optare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente di documento di identificazione.
Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Tali obblighi dovranno essere evidenziati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.
È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato. Inoltre, è fatto obbligo all'appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11 d.lgs. 36/2023 la Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite unicamente nei seguenti casi:

a) Quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa – (quando il subappaltatore è una microimpresa (con meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) o piccola impresa (con meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro) come definite dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese");
b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Al di fuori dei sopraddetti casi non si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Città metropolitana di Milano.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza prescritti dalla normativa vigente.

Art. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto stipulato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12 d.lgs. 36/2023, purché sia preventivamente notificata alla Città metropolitana di Milano e dalla stessa accettata.

Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento d'azienda, il subentro del soggetto risultante dall'avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione o quello avente causa nel trasferimento d'azienda in luogo del soggetto appaltatore parte del presente contratto, sarà subordinato all'adozione da parte di Città metropolitana di Milano di apposito provvedimento di presa d'atto della sussistenza dei requisiti generali e di capacità tecnica, economica e professionale in capo al soggetto subentrato all'esecutore del contratto.
In caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari, di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, la produzione di effetti nei confronti della Stazione appaltante degli atti di cessione di azienda, di trasformazione, fusione, scissione o di trasferimento d'azienda è subordinata, inoltre, alla ricostituzione del vincolo di

responsabilità solidale delle imprese temporaneamente riunite o consorziate nei confronti della Stazione Appaltante mediante conferimento di un nuovo mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Art. 14 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE CONTRATTO

La Stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 d.lgs. 36/2023 ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la parte di valore residuale non eseguita.
L'affidamento del nuovo contratto avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta. Si richiama integralmente l'art. 124 del d.lgs. 36/2023.
Quanto previsto nel presente articolo troverà applicazione anche nel caso di risoluzione del contratto o recesso del contratto.

Art. 15 – VARIAZIONI, SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

15.1 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Nel corso del periodo di validità contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la piena facoltà, in relazione a proprie esigenze organizzative e funzionali, di sospendere, ridurre, sopprimere talune prestazioni oggetto del contratto, in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione con congruo preavviso, che si ritiene di quantificare in almeno 3 (tre) giorni, a cura dell'Ente, nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 120 e 121 d.lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto in relazione alle tempistiche per l'attuazione della proroga contrattuale (art.120 c.10, d.lgs. 36/2023).
L'Appaltatore sarà tenuto a fornire il servizio nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.
Nessuna prestazione aggiuntiva, non previamente autorizzata, potrà essere addebitata all'Ente.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione del contatto, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare l'esecuzione delle prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dell'esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla

Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

15.2 SOSPENSIONI DELLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione del servizio, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le attività possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle prestazioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dell'esecuzione; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva su apposito registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 6 dell'art. 121 d.lgs. 36/2023, l'Appaltatore può richiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificati sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo del contratto affidato l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dell'esecuzione;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 16 – VERIFICHE, CONTROLLI

La Stazione Appaltante effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato e relativi Allegati.
In caso di riscontrate difformità rispetto alla regolare esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante invierà all'Appaltatore una comunicazione scritta di contestazione, al fine di chiedere le relative motivazioni e le conseguenti ed eventuali regolarizzazioni.
L'Appaltatore dovrà provvedere ad inviare opportuna risposta scritta alla contestazione ed a procedere alla conseguente ed eventuale regolarizzazione delle difformità riscontrate entro i termini temporali che verranno indicati dalla Stazione Appaltante.
L'Appaltatore, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dalla Stazione Appaltante e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma un aumento dell'importo contrattuale.
La Stazione Appaltante e l'Appaltatore devono aderire alla richiesta dell'altra parte di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione di fatto verificatasi durante l'esecuzione del contratto che impedisca o renda difficoltoso l'espletamento dell'appalto. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione sia ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.
I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento alla Stazione Appaltante od a terzi, saranno assunti dall'Appaltatore a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Non danno luogo a responsabilità per l'Appaltatore le interruzioni dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori della normale conduzione dell'appalto, che l'Appaltatore non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Ultimazione delle prestazioni. Verifica di conformità

Il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro quindici giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi quindici giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
A seguito dell'ultimazione delle prestazioni stabilite all'interno del singolo contratto, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il **certificato attestante l'avvenuta regolare ultimazione delle prestazioni**, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché

l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
L'emissione del certificato potrà essere sospesa per un massimo di 3 mesi nel caso in cui risultino ulteriori eventuali interventi da completare.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'importo relativo agli interventi in questione sarà detratto dal saldo

Art. 17 – PROPRIETÀ

Ogni prodotto realizzato sulla base del servizio affidato con il presente appalto resta di piena ed esclusiva proprietà della Città metropolitana di Milano, che si riserva di farne l'uso più opportuno, restando perciò esclusa qualsiasi pretesa in merito, da parte dell'appaltatore.

Art. 18 - PENALITÀ

Qualora l'appaltatore non rispetti le condizioni di cui al presente capitolato, si applicheranno le seguenti penali:
- per ritardi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali rispetto ai tempi stabiliti nella offerta tecnica, nel capitolato speciale di gara o concordati con il RUP o con il Direttore dell'esecuzione del contratto si applicheranno penali, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale (art. 126, comma 2 d.lgs. 36/2023);

La facoltà di applicare la penale è esercitata, previa contestazione degli addebiti, fatte salve le cause di forza maggiore che dovranno essere previamente comunicate dall'Aggiudicatario alla Città metropolitana di Milano a mezzo PEC.
Qualora il ritardo nell'adempimento ovvero il ripetersi di inadempienze contrattuali determinino la quantificazione di penali di importo complessivo pari o superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del progetto promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.
In tale caso è facoltà della Città metropolitana di Milano risolvere il contratto per inadempienza dell'Aggiudicatario, con incameramento del deposito cauzionale definitivo ed il risarcimento di ogni danno e spesa.
Oltre che sui pagamenti la Città metropolitana di Milano, nell'applicazione delle penalità, ha diritto di rivalersi anche sulla cauzione. In tal caso, pena la risoluzione del contratto, la cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta escussione stessa.
L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa della Città metropolitana di Milano nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti.
In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ferma restando l'applicazione delle penali previste e il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 36/2023, l'Aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del

maggior danno verso l'appaltatore. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale, fatte salve le riduzioni previste dagli artt. 117 e 106 del d.lgs. 36/2023; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, con fideiussione bancaria o polizza assicurativa le quali dovranno avere sottoscrizione autenticata da un notaio, dovranno essere incondizionate, prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957 comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta della Città metropolitana di Milano.
In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, l'impresa è obbligata a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro dieci giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.
In caso di Raggruppamento la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese temporaneamente raggruppate, mandante/i e mandataria, anche se può essere sottoscritta solo da quest'ultima.
La garanzia fideiussoria sarà svincolata e cesserà di avere effetto dall'atto di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dell'appalto.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione;
b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'Appaltatore, dei servizi oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
c) quando l'appaltatore risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività, salvo quanto previsto all'art. 124 d.lgs. 36/2023;
d) frode;
e) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative previste dalla legislazione antimafia;
f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
g) abituale imperizia e/o negligenza nell'espletamento dell'appalto, quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il regolare svolgimento del servizio;
h) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate superi il 10% del valore complessivo aggiudicato;
i) nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;

j) in caso di mancato rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme in materia di assunzione, retribuzione contribuzione e sicurezza;
k) verificarsi delle fattispecie previste dagli artt. da 94 a 98 d.lgs. 36/2023.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto la mancata osservanza del Patto di Integrità.

Le parti potranno chiedere lo scioglimento/risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) in caso di impossibilita ad eseguire il contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell'articolo 1672 del Codice civile;
b) nel caso in cui durante il suo svolgimento dovessero intervenire provvedimenti normativi o regolamentari che vietino, impediscano o pregiudichino l'erogazione totale o parziale dei servizi oggetto dell'appalto.

Per quanto non previsto e regolamentato dal presente Capitolato in tema di risoluzione contrattuale, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 122 d.lgs. 36/2023 e agli articoli 1453 e seguenti del Codice civile.

Art. 21 – RECESSO DAL CONTRATTO – RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC con preavviso di almeno venti giorni. Per quanto non qui previsto in tema di recesso si applica l'art. 123 d.lgs. 36/2023.
La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto in ragione di mutamenti organizzativi connessi all'esercizio delle attuali competenze inerenti l'oggetto del presente appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.

Art. 22 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.
Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 23 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato a pena di nullità in modalità elettronica in forma pubblico amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione anche in pendenza di contenzioso ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023.
Il contratto verrà stipulato subordinatamente all'attestazione del rispetto dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001 testo vigente.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto comprese quelle di registrazione, oltre ai diritti di segreteria, sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 24 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto il Foro competente è quello di Milano, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, raccolti in relazione alla procedura aperta di cui al presente Capitolato, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), del d.lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione appaltante, in particolare:

- l'Appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'Appaltatore non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- l'Appaltatore dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- l'Appaltatore dovrà restituire alla scadenza contrattuale tutti i dati, i documenti e gli atti in suo possesso.

Per il presente appalto è prevista la nomina di un Responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE. All'atto della stipulazione sarà allegato al contratto un addendum con il quale si procederà alla nomina e alla disciplina dei rapporti tra la Stazione appaltante e il responsabile esterno.

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l'aggiudicatario per qualsiasi circostanza, è facoltà della Stazione appaltante procedere al conferimento del servizio al soggetto che segue in graduatoria alle condizioni contenute nella relativa offerta presentata in sede di gara.
Ai soggetti concorrenti alla gara nessun compenso/rimborso è riconosciuto per la presentazione delle offerte (tecniche ed economiche).
Per quanto non specificamente previsto dal presente capitolato vanno osservate le disposizioni dettate in materia di appalti pubblici dalla normativa vigente, dal Codice civile e dai regolamenti della Città metropolitana di Milano.